

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
95/C 312/01	Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 23 ottobre 1995, sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia .....	1
95/C 312/02	Conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 1995 .....	3
	<b>Commissione</b>	
95/C 312/03	ECU .....	4
95/C 312/04	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	5
95/C 312/05	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico (1) .....	6
95/C 312/06	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico (1) .....	7
95/C 312/07	Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato .....	8
95/C 312/08	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso IV/34.607 Banque Nationale de Paris — Dresdner Bank (1) .....	13

IT

1

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
95/C 312/09	Aiuti di Stato — C 41/95 (ex NN 83/95) — Germania <sup>(1)</sup> .....	19
95/C 312/10	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	21
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO		
<b>Autorità di vigilanza EFTA</b>		
95/C 312/11	Autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 11 dell'atto di cui al punto 1b dell'allegato XV dell'accordo SEE — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni .....	22
<b>Corte EFTA</b>		
95/C 312/12	Composizione della Corte dell'EFTA .....	23
-----		
II <i>Atti preparatori</i>		
.....		
-----		
III <i>Informazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
95/C 312/13	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione .....	24
95/C 312/14	Attrezzatura informatica, software e assistenza tecnica — Avviso di appalto aggiudicato .....	24

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E DEI  
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI  
CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia

(95/C 312/01)

IL CONSIGLIO ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI  
DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI  
CONSIGLIO:

con il Consiglio d'Europa, la fattibilità di un Osser-  
vatorio europeo sul razzismo e la xenofobia,

1. viste le conclusioni in materia di razzismo e xenofobia adottate dal Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, dal Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 e dal Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995,
2. viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 12 giugno 1995 sulle raccomandazioni contenute nella relazione finale del 5 maggio 1995 presentata dalla commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia, istituita su incarico del Consiglio europeo di Corfù, e specialmente la parte III A relativa alla relazione della sottocommissione «Istruzione e formazione»,
3. considerando che la persistenza di atteggiamenti razzisti e xenofobi costituisce un elemento perturbatore della coesione sociale, il cui rafforzamento rappresenta uno degli obiettivi dell'Unione europea,
4. considerando che in numerose occasioni il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto il ruolo fondamentale che l'istruzione deve svolgere nella prevenzione e eliminazione dei pregiudizi e atteggiamenti razzisti e xenofobi,
5. considerando che il Consiglio e i Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno sottolineato, nella risoluzione del 29 maggio 1990, l'importanza delle politiche relative alla gioventù e all'istruzione nella lotta contro il razzismo e la xenofobia,
6. considerando che il Consiglio europeo di Cannes ha preso atto dell'importanza dei lavori effettuati dalle varie istanze del Consiglio e dalla commissione consultiva ed ha raccomandato a quest'ultima di ampliare i lavori per studiare, in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, la fattibilità di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia,
7. considerando che il Consiglio, nelle conclusioni del 30 maggio 1995, ha indicato che le azioni proposte dalla commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia devono essere esaminate più attentamente nel contesto dei vari consigli settoriali, tra cui il Consiglio «Istruzione»,
8. considerando che, conformemente alle suddette conclusioni, il Consiglio ha convenuto, nella sessione del 12 giugno 1995, di incaricare le istanze e gli organi competenti di studiare l'applicazione delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva, esortando detti organi a tenere debitamente conto delle proposte che sembrano loro particolarmente interessanti,
9. rammentando che il Consiglio, nella sessione del 5 dicembre 1994, ha proceduto ad una prima discussione sugli aspetti concernenti l'istruzione nell'ambito di una strategia globale dell'Unione europea contro il razzismo e la xenofobia,
10. considerando che il programma «Socrate» propugna, per tutte le sue azioni, l'osservanza del principio di pari opportunità e, nel capitolo II, azione 2, fa riferimento all'aiuto comunitario a progetti transnazionali per l'istruzione dei figli di lavoratori migranti, di persone che esercitano professioni itineranti, di nomadi e di gitani, nonché all'istruzione interculturale,
11. considerando che il 1995 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite «Anno internazionale della tolleranza» e che il Consiglio d'Europa, basandosi sulla dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993 e quale conseguenza della risoluzione della conferenza dei ministri dell'Istruzione europei di Madrid del 23 e 24 marzo 1994 su «Istruzione per la democrazia, i diritti dell'uomo e la tolleranza», ha convenuto di effettuare durante l'anno in corso e nel contesto del

suo piano d'azione una compagna europea contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

### I. Considerazioni generali

L'istruzione e la formazione svolgono un ruolo di grande importanza che comporta l'impegno a livello locale, nazionale ed europeo, a combattere il razzismo e la xenofobia.

Compito fondamentale dei sistemi d'istruzione è la promozione del rispetto di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle origini culturali e dalle idee religiose. Inoltre, essi possono svolgere un ruolo insostituibile nel miglioramento della conoscenza della diversità culturale.

Lo sviluppo dell'insegnamento, soprattutto della storia e delle scienze umane può accentuare la consapevolezza della diversità culturale europea ed eliminare gli stereotipi.

Conformemente alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e alla legislazione internazionale, segnatamente all'articolo 2 della convenzione sui diritti del bambino, tutti i bambini hanno diritto all'istruzione elementare indipendentemente dalla situazione dei loro genitori.

### II. Il contributo dei sistemi d'istruzione alla lotta contro atteggiamenti razzisti e xenofobi

Il pluralismo politico, culturale e linguistico, che è proprio dell'Unione europea, ha contribuito a evidenziare il rispetto e il valore della differenza. Sia negli ambienti della scuola che negli ambienti sociali e politici il pluralismo è considerato sempre più come un elemento di arricchimento e un segno caratteristico dell'Europa dei cittadini.

D'altro lato la qualità dei sistemi d'istruzione in una società pluralista si misura tra l'altro dalla loro capacità di favorire l'inserimento sociale degli scolari o degli studenti. Scopo importante di un sistema d'istruzione di qualità dovrebbe pertanto essere la promozione dell'uguaglianza delle opportunità.

In tal senso i sistemi d'istruzione europei dovrebbero continuare a intensificare gli sforzi volti a incoraggiare all'educazione ai valori che predispongano a atteggiamenti di solidarietà, di tolleranza nonché di rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo.

I sistemi scolastici possono contribuire efficacemente alla promozione del rispetto, della tolleranza e della

solidarietà nei confronti di persone o gruppi di diversa origine etnica, culturale o religiosa mediante azioni quali:

- utilizzazione di materiale didattico (manuali, testi, mezzi audiovisivi, ecc.) che rifletta la diversità culturale della società europea;
- iniziative specifiche per l'integrazione di alunni e studenti che per la loro situazione sociale possano essere esposti a influenze razziste o xenofobe. I programmi specifici dovrebbero essere applicati in determinate aree nelle quali l'incidenza dell'esclusione sociale è maggiore;
- rafforzamento dei settori dell'istruzione ai fini una migliore comprensione delle caratteristiche di una società multiculturale, segnatamente storia, scienze sociali e insegnamento delle lingue;
- favorire le associazioni tra istituti di istruzione e rispettivi alunni, al fine di stimolare la realizzazione di attività che possono costituire un freno al proliferare di atteggiamenti razzisti e xenofobi.

Il ruolo degli insegnanti è decisivo per la formazione degli atteggiamenti degli alunni sin dall'infanzia. Le nuove sfide costituite dall'insegnamento ad alunni di diverse provenienze sociali e culturali sottopongono a notevoli sollecitazioni professionali i docenti. In tale contesto la preparazione e l'evoluzione dei docenti attuali e futuri costituisce un ambito di cooperazione importante tra gli Stati membri.

Lo scambio di esperienze, per trarre vantaggio dalla diversità culturale dei vari istituti d'istruzione, contribuisce a migliorare la cooperazione in materia di istruzione.

Riveste grande importanza il ruolo della direzione degli istituti d'istruzione nell'incoraggiamento dell'accettazione e del rispetto di altre culture. D'altra parte, la scuola da sola non può risolvere tali problemi: è quindi auspicabile promuovere la cooperazione tra tali istituti e il contesto in cui essi svolgono la loro attività. Gli istituti di istruzione, in particolare le scuole, possono promuovere la cooperazione con i rappresentanti dei genitori, i docenti e gli alunni migliorando la qualità dell'insegnamento in varie attività didattiche e consentendo alla scuola di costituire un luogo di incontro tra famiglie di diversa origine.

In conclusione, IL CONSIGLIO ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI:

INVITANO gli Stati membri:

1. a incoraggiare la fornitura di un'istruzione e di una formazione di qualità, in modo che tutti i ragazzi possano sviluppare le rispettive potenzialità e svolgere un ruolo nella collettività;

2. a migliorare la flessibilità dei sistemi d'istruzione per conformarli a situazioni complesse e promuovere in tal modo il pluralismo nei corsi di studi;
  3. a promuovere le innovazioni in materia di insegnamento e corso di studi che contribuiscano allo sviluppo di valori quali la pace, la democrazia, il rispetto e l'uguaglianza tra le culture, la tolleranza, la cooperazione, ecc. e favorire l'elaborazione di materiale didattico volto a incoraggiare gli atteggiamenti e i valori favorevoli alla comprensione e alla tolleranza;
  4. a incoraggiare iniziative volte a promuovere la cooperazione tra scuole e comunità locali;
- PRENDONO ATTO che la Commissione presenterà una comunicazione sull'azione già svolta nell'ambito dei programmi comunitari esistenti, nonché sulle prospettive di un'azione futura concernente la lotta contro il razzismo e la xenofobia, di cui un capitolo sarà dedicato all'istruzione e alla formazione;
- INVITANO la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
1. a sfruttare appieno e garantire la coerenza tra tutti i programmi comunitari di promozione della lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'ambito dell'istruzione e della formazione, ed in particolare quelli che appoggiano le iniziative a livello di comunità locali;
  2. a sfruttare segnatamente le parti del programma «Socrate» concernenti i problemi in questione, tra cui le associazioni tra scuole, gli scambi di esperienze in materia interculturale e di formazione degli insegnanti;
  3. a sostenere lo scambio di esperienze raccogliendo e divulgando le informazioni sul contributo dei sistemi d'istruzione europei nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e nell'integrazione di persone di diversa origine etnica, culturale e religiosa;
  4. ad assicurare tra la Comunità e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, la cooperazione nel settore dell'istruzione, necessaria per combattere il razzismo e la xenofobia.

---

## CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

(95/C 312/02)

Il documento di riflessione della presidenza intitolato «La partecipazione sociale quale fattore di qualità nell'istruzione preuniversitaria» ha suscitato interesse presso il Consiglio, in quanto affronta un argomento di grande attualità in numerosi Stati membri, che è oggetto di studio o applicazione pratica in tali paesi.

Il Consiglio ritiene opportuno promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze a livello comunitario, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dei vari sistemi di istruzione, sull'apporto dei processi di partecipazione sociale alla qualità dell'istruzione proficui per la realtà educativa di ciascuno.

Questo scambio potrebbe rendere possibile tracciare orientamenti di lavoro a livello comunitario in questo settore. Si tratterebbe segnatamente di acquisire una più profonda conoscenza dei sistemi di partecipazione degli Stati membri mediante scambi di informazioni e di esperienze, analizzare l'incidenza dei vari settori di partecipazione nei vari sistemi educativi, studiare le iniziative assunte in ciascun paese per favorire la partecipazione ai vari livelli del sistema educativo, avviare studi che consentano di valutare i risultati di detta partecipazione e la relazione tra la qualità di quest'ultima e la qualità dell'istruzione.

Il Consiglio si compiace per l'interesse manifestato dalla Commissione della Comunità europea. Esso invita la Commissione ad incoraggiare le misure appropriate, quali sono illustrate nel programma Socrates (capitolo III, azione 3.1).

---

# COMMISSIONE

ECU (\*)

22 novembre 1995

(95/C 312/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,5160	Marco finlandese	5,59713
Corona danese	7,25792	Corona svedese	8,65754
Marco tedesco	1,87346	Sterlina inglese	0,853399
Dracma greca	309,962	Dollaro USA	1,32917
Peseta spagnola	160,710	Dollaro canadese	1,79943
Franco francese	6,46374	Yen giapponese	134,778
Sterlina irlandese	0,828039	Franco svizzero	1,51193
Lira italiana	2113,70	Corona norvegese	8,27008
Fiorino olandese	2,09783	Corona islandese	85,6649
Scellino austriaco	13,1814	Dollaro australiano	1,79327
Scudo portoghese	196,052	Dollaro neozelandese	2,03923
		Rand sudafricano	4,85047

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(95/C 312/04)

[Stabiliti il 21 novembre 1995 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	nessuna quotazione	
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione		Almendralejo	3,329	87 %
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	4,540	119 %
Béziers	4,177	109 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,122	108 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,160	109 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	4,175	109 %	Villarrobledo	3,391	89 %
Perpignan	3,951	103 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (¹)		Bari	3,465	91 %
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	3,696	97 %
Reggio Emilia	nessuna quotazione (¹)		Ravenna (Lugo, Faenza)	4,389	115 %
Treviso	4,851	127 %	Trapani (Alcamo)	3,280	86 %
Verona (per i vini locali)	5,544	145 %	Treviso	5,198	136 %
Prezzo rappresentativo	4,194	110 %	Prezzo rappresentativo	3,893	102 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	68,877	83 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	73,367	89 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	72,013	87 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	3,465	91 %			
Barletta	3,465	91 %			
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,465	91 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,15				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	103	166 %			

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

\* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico<sup>(1)</sup>**

(95/C 312/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)*

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CENELEC	EN 60456 + A11	Macchine lavabiancheria per uso domestico — Metodi per la misura delle prestazioni	1995

<sup>(1)</sup> OEN: Organismo europeo di normalizzazione

CEN: Rue de Stassard 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, telefax (32-2) 550 08 19;

CENELEC: Rue de Stassard 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, telefax (32-2) 519 69 19;

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, France, tel. (33) 92 94 42 12, telefax (33) 93 65 47 16.

**AVVERTIMENTO:**

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in annesso alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificata dalla direttiva 94/10/CE della Commissione<sup>(3)</sup>.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

<sup>(1)</sup> GU n. L 136 del 21. 6. 1995.

<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30.

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico (\*)**

(95/C 312/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CENELEC	EN 61121 + A11	Misura delle prestazioni degli asciugabiancheria a tamburo per uso domestico	1995

(\*) OEN: Organismo europeo di normalizzazione

CEN: Rue de Stassard 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, telefax (32-2) 550 08 19;

CENELEC: Rue de Stassard 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, telefax (32-2) 519 69 19;

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, France, tel. (33) 92 94 42 12, telefax (33) 93 65 47 16.

**AVVERTIMENTO:**

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in annesso alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (2) modificata dalla direttiva 94/10/CE della Commissione (3).
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

(1) GU n. L 136 del 21. 6. 1995.

(2) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(3) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30.

**Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato**

(95/C 312/07)

La presente comunicazione mira a fornire indicazioni relative alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato. Essa non limita in alcun modo i diritti conferiti dal diritto comunitario agli Stati membri, ai singoli e alle imprese, né pregiudica le interpretazioni di tale diritto rese dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, né infine intende interferire sotto alcun aspetto con lo svolgimento, da parte dei giudici nazionali, dei compiti che sono loro propri.

### I. INTRODUZIONE

1. La soppressione delle frontiere interne tra gli Stati membri consente alle imprese comunitarie di espandere la propria attività in tutto il mercato interno e ai consumatori comunitari di beneficiare di una maggiore concorrenza. Tali vantaggi non devono essere compromessi da distorsioni della concorrenza causate da aiuti concessi ingiustificatamente alle imprese. Il completamento del mercato interno riafferma pertanto l'importanza dell'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.
2. La Corte di giustizia ha emesso numerose sentenze importanti relative all'interpretazione e all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE. Le azioni intentate da privati contro decisioni della Commissione in tema di aiuti di Stato rientrano ora nella giurisdizione del Tribunale di primo grado, che contribuirà così allo sviluppo della giurisprudenza in questo settore. La Commissione è responsabile dell'applicazione quotidiana delle norme sulla concorrenza, sotto il controllo del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Le autorità pubbliche e giudiziarie degli Stati membri, i giudici della Comunità e la Commissione assumono ciascuno le proprie responsabilità nell'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato contenute nel trattato CE, conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
3. La corretta applicazione della politica della concorrenza nel mercato interno può richiedere una collaborazione efficace tra la Commissione ed i giudici nazionali. La presente comunicazione chiarisce in quale modo la Commissione intende assistere le autorità giudiziarie nazionali, assicurando una cooperazione più efficace nell'applicazione degli articoli 92 e 93 nei singoli casi. Di frequente viene espressa la preoccupazione che le decisioni finali della Commissione in materia di aiuti di Stato vengano adottate dopo che la distorsione della concorrenza ha leso gli

interessi dei terzi. Mentre la Commissione non sempre è in grado di intervenire prontamente in difesa degli interessi dei terzi in materia di aiuti di Stato, i giudici nazionali possono più facilmente garantire che vengano affrontate e risolte le eventuali violazioni del disposto di cui all'articolo 93, paragrafo 3, ultima frase.

### II. COMPETENZE (\*)

4. La Commissione è l'autorità amministrativa incaricata dell'attuazione e dello sviluppo della politica

(\*) La Corte di giustizia ha descritto il ruolo della Commissione e dei giudici nazionali nel modo seguente:

- «9. Circa il compito della Commissione, la Corte, con la sentenza 22 marzo 1977, *Steinike e Weinling*, punto 9 della motivazione (causa 78/76, Racc. pag. 595), ha affermato che il trattato, prevedendo all'art. 93 l'esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione, ha inteso stabilire che il riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune si effettui, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un adeguato procedimento, di competenza della Commissione.
10. Per quanto riguarda i giudici nazionali, la Corte, nella stessa sentenza, ha affermato che ad essi possono essere sottoposte delle controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto, di cui all'art. 92, al fine di valutare se una misura statale, adottata senza seguire il procedimento di controllo preventivo, di cui all'art. 93, n. 3, dovesse o meno esservi soggetta.
11. L'intervento da parte dei giudici nazionali è dovuto all'efficacia diretta riconosciuta all'ultima frase del n. 3 dell'art. 93 del trattato. In proposito, con la sentenza 11 dicembre 1973, *Lorenz* (causa 120/73, Racc. pag. 1471), la Corte ha specificato che l'efficacia immediata del divieto di dare esecuzione all'aiuto previsto dal suddetto articolo investe qualsiasi aiuto posto in essere senza preventiva notifica, mentre, in caso di avvenuta notifica, opera i suoi effetti durante la fase preliminare e, qualora la Commissione promuova la procedura contraddittoria, sino al momento in cui è adottata la decisione finale.
14. (...) Il ruolo centrale ed esclusivo riservato dagli artt. 92 e 93 del trattato alla Commissione, ai fini dell'accertamento di un'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, è sostanzialmente diverso da quello che spetta ai giudici nazionali in ordine alla salvaguardia dei diritti che spettano alle parti in considerazione dell'effetto diretto del divieto sancito nell'art. 93, n. 3, ultima frase, del trattato. Mentre la Commissione è chiamata ad esaminare la compatibilità dell'aiuto progettato con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d'aiuto, i giudici nazionali, dal canto loro, non fanno altro che salvaguardare, fino al momento del giudizio finale da parte della Commissione, i diritti delle parti di fronte ad un'eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall'art. 93, n. 3, del trattato.»

Vedi sentenza nella Causa C-354/90, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon* contro Stato francese, Racc. 1991 pag. I-5505 (punti 9-11 e 14 pag. 5527 e 5528).

della concorrenza nell'interesse comunitario. I giudici nazionali sono incaricati di tutelare i diritti e di far rispettare i doveri, generalmente su richiesta delle parti. La Commissione deve esaminare tutte le misure di aiuto che ricadono nell'ambito dell'articolo 92, paragrafo 1 per valutarne la compatibilità con il mercato comune. I giudici nazionali devono vigilare a che gli Stati membri adempiano agli obblighi procedurali previsti.

5. L'ultima frase dell'articolo 93, paragrafo 3 (in netto nella citazione seguente) ha efficacia diretta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri:

«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. **Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.**»

6. Il divieto di esecuzione di cui all'ultima frase dell'articolo 93, paragrafo 3, si estende a tutti gli aiuti attuati senza notifica preventiva<sup>(2)</sup>, mentre, in caso di avvenuta notifica, ha effetto durante la fase preliminare e, qualora la Commissione promuova il procedimento contenzioso, fino alla decisione finale<sup>(3)</sup>.

7. Naturalmente un giudice dovrà stabilire se le «misure progettate» costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1<sup>(4)</sup>, prima di arrivare alla decisione finale prevista dall'ultima frase dell'articolo 93, paragrafo 3. Le decisioni della Commissione e la giurisprudenza delle Corti dedicano considerevole attenzione a questo importante punto. I giudici devono quindi interpretare il concetto di

aiuto di Stato in modo tale da farvi rientrare non soltanto i sussidi, ma anche gli sgravi fiscali e gli investimenti mediante fondi pubblici realizzati in circostanze in cui un investitore privato non fornirebbe il proprio sostegno<sup>(5)</sup>. Il provvedimento di aiuto deve provenire dallo «Stato», che comprende tutti i livelli, le manifestazioni e le emanazioni della pubblica autorità<sup>(6)</sup>. L'aiuto deve inoltre favorire alcune imprese o la produzione di alcuni beni: questo distingue l'aiuto di Stato, cui si applica l'articolo 92, paragrafo 1, da provvedimenti di carattere generale, non soggetti a detto articolo<sup>(7)</sup>. Per esempio, misure che non abbiano né per oggetto né per effetto di favorire talune imprese o talune produzioni, o che si applichino a determinate persone individuate secondo criteri obiettivi, indipendentemente dal luogo, dal settore e dall'impresa dove esse lavorano, non sono considerate aiuti di Stato.

8. Solo la Commissione può decidere se un aiuto di Stato è «compatibile con il mercato comune», e quindi ammesso.
9. Nell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, i giudici nazionali possono, ed in alcuni casi debbono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, a norma dell'articolo 177 del trattato CE. Essi possono altresì rivolgersi alla Commissione per chiederle «informazioni giuridiche o economiche», analogamente a quanto statuito nella sentenza della Corte nella causa *Delimitis*<sup>(8)</sup> relativamente all'articolo 85.

<sup>(2)</sup> Ad eccezione degli aiuti «preesistenti». Questo tipo di aiuti può essere erogato fino a quando la Commissione ne abbia stabilito l'incompatibilità con il mercato comune: vedi sentenza nella causa C-387/92, *Banco de Crédito Industrial SA*, divenuto *Banco Exterior de España* contro Ayuntamiento de Valencia, Racc. 1994 pag. I-877 e nella causa C-44/93, *Namur — Les Assurances du Crédit* contro Office National du Dueroire e Stato belga, Racc. 1994 I-3829.

<sup>(3)</sup> Causa C-354/90, pag. 5527, paragrafo 11; vedi nota 1.

<sup>(4)</sup> Vedi la sentenza della Corte di giustizia nella causa 78/76, *Steinlike und Weinlig* contro Repubblica federale di Germania, Racc. 1977 pag. 595, punto 14: «... Un giudice nazionale può trovarsi, ad esempio, ad interpretare e ad applicare la nozione d'aiuto di cui all'art. 92, al fine di determinare se un provvedimento statale adottato senza seguire il procedimento di controllo preliminare di cui all'art. 93, paragrafo 3, dovesse o meno esservi soggetto.»

<sup>(5)</sup> Per una formulazione recente, vedi le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Spagna* contro Commissione, punto 28: «... è erogato un aiuto statale ogni volta che uno Stato membro mette a disposizione di un'impresa dei fondi che di regola un investitore privato che applichi criteri commerciali ordinari senza tener conto di fattori sociali, politici o filantropici, non avrebbe fornito.»

<sup>(6)</sup> La Corte ha dichiarato nella causa 290/83, *Commissione* contro Francia, Racc. 1985 pag. 439 (punto 14), pag. 449 che «l'art. 92 riguarda il complesso delle sovvenzioni attribuite dagli Stati o mediante risorse statali, senza che si possa distinguere a seconda che la sovvenzione sia attribuita direttamente dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati che esso istituisca o designi per amministrare la sovvenzione stessa.»

<sup>(7)</sup> Per una definizione chiara di questa distinzione vedi le conclusioni dell'avvocato generale Darmon nelle cause riunite C-72/91 e C-73/91, *Slooman Neptun*, Racc. 1993, I-887.

<sup>(8)</sup> Causa C-234/89, *Delimitis* contro Henninger Bräu, Racc. (1991), pag. I-935; comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE, GU n. C 39 del 13. 2. 1993, pag. 6. Vedi le conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa C-44/93, par. 106, vedi nota 2. Vedi inoltre causa C-2/88 *Imm., Zwartveld* Racc. 1990, I-3365, punto 1, pag. 3366 e I-4405, punto 10, pagg. 4410-4411: «le istituzioni comunitarie sono tenute ad un obbligo di leale collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri, incaricate di vegliare all'applicazione e all'osservanza del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale.»

10. Il giudice nazionale ha il compito di tutelare i diritti di cui i singoli godono grazie all'efficacia diretta del divieto di cui all'ultima frase dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Egli deve utilizzare ogni strumento e mezzo ed applicare tutte le disposizioni di diritto nazionale pertinenti per garantire l'efficacia diretta dell'obbligo imposto dal trattato agli Stati membri (\*). In una causa di sua competenza il giudice nazionale deve applicare integralmente il diritto comunitario e tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria (10). Ove del caso e conformemente ai principi sviluppati nella giurisprudenza della Corte di giustizia (11), può pronunciare un provvedimento provvisorio, ad esempio ordinando il congelamento o la restituzione delle somme illegalmente pagate, e prescrivere il risarcimento dei danni alle parti i cui interessi siano stati lesi.

11. La Corte di giustizia ha affermato che la piena efficacia delle norme comunitarie verrebbe compromessa, e sarebbe infirmata la tutela dei diritti che esse assicurano, qualora i singoli non avessero la possibilità di ottenere riparazione ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro (12); il principio in

forza del quale uno Stato deve rispondere delle perdite e dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del trattato (13); il giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia vertente sul diritto comunitario, qualora ritenga che una norma di diritto nazionale sia l'unico ostacolo che gli impedisce di pronunciare provvedimenti provvisori, deve disapplicare detta norma (14).

12. Tali principi si applicano in caso di violazione del diritto comunitario della concorrenza. I singoli e le imprese devono poter accedere a tutti i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale alle stesse condizioni che si applicano nel caso di violazioni del diritto nazionale corrispondenti. Questa parità di trattamento non riguarda solo la constatazione definitiva della violazione di una norma comunitaria avente efficacia diretta, ma si riferisce a tutti gli strumenti giuridici atti a promuovere una tutela giuridica efficace.

### III. LIMITE DELLE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

13. L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte dei giudici nazionali presenta notevoli vantaggi per i singoli e per le imprese. La Commissione non può ordinare il risarcimento dei danni causati da una violazione dell'articolo 93, paragrafo 3; in materia è competente solo il giudice nazionale. Il giudice nazionale può di solito adottare provvedimenti provvisori e ordinare immediatamente la cessazione delle infrazioni. Dinanzi ai giudici nazionali è possibile far valere congiuntamente pretese basate sul diritto comunitario e sul diritto nazionale, il che non è possibile nei procedimenti dinanzi alla Commissione. Inoltre, il giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese legali, mentre tale possibilità non sussiste nei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione.

### IV. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 93, PARAGRAFO 3

14. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tutti i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti già approvati. Questo vale anche per gli aiuti che presentano i requisiti necessari per l'approvazione ipso iure ai sensi dell'articolo 92, paragrafo

(\*) Vedasi quanto sostenuto dalla Corte nella causa C-354/90 (vedi nota 1), pag. 5528, punto 12: «... la validità degli atti che hanno ad effetto l'attuazione delle misure d'aiuto è infirmata dall'osservanza, da parte delle autorità nazionali, dell'articolo 93, paragrafo 3, ultima frase, del trattato. I giudici nazionali debbono assicurare ai cittadini comunitari, i quali siano in grado di far valere tale inosservanza, che ne saranno tratte tutte le conseguenze collegate a questo fatto dal loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie.»

(10) Vedi sentenza nella causa 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Simmenthal, 1978 pag. 629 (punto 21), pag. 644. Vedi anche sentenza nelle cause C-213/89 The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, Racc. 1990, I-2433, pag. 2475.

(11) Sentenza nelle cause riunite C-6/90 e C-9/90, Andrea Francovich e altri contro Repubblica italiana, Racc. 1991, punto I-5357. Pendono attualmente dinanzi alla Corte altre importanti cause concernenti le competenze dei giudici nazionali per l'applicazione del diritto comunitario: causa C-48/93, The Queen contro Secretary of Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, GU n. C 94 del 3.4.1993, pag. 13; causa C-46/93, Brasserie du Pêcheur SA contro Germania, GU n. C 92 del 2.4.1993, pag. 4; causa C-312/93, S. C. S. Peterbroeck, Van Campenhout & Cie contro Stato belga, GU n. C 189 del 13.7.1993, pag. 9; causa C-430/93 e C-431/93, J. Van Schindel e J. N. C. Van Veen contro Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, GU n. C 338 del 15.12.1993, pag. 10.

(12) Francovich, cit. (nota 11) (punto 33) pag. 5414.

(13) Francovich, cit. (nota 11) (punto 35) pag. 5414.

(14) The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, vedi nota 10 Racc. 1990 pag. 2475.

- 2, poiché la Commissione deve verificarli. L'unica eccezione all'obbligo di notifica riguarda gli aiuti definiti «de minimis», poiché non incidono in modo significativo sugli scambi tra gli Stati membri e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1<sup>(15)</sup>.
15. La Commissione riceve la notifica dei regimi generali o programmi di aiuto, nonché dei progetti di aiuti a singole imprese. Quando un regime è autorizzato dalla Commissione, la concessione di singoli aiuti in base al regime stesso non deve di regola essere notificata. Tuttavia, in base ad alcuni codici o discipline relativi a settori particolari o a tipi particolari di aiuto, è richiesta la notifica delle singole concessioni di tutti gli aiuti o degli aiuti superiori ad un determinato importo. In alcuni casi l'obbligo di notificare le singole concessioni di aiuto può essere contenuto nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per un dato regime. Gli Stati membri devono notificare gli aiuti che intendono concedere fuori dall'ambito di un regime autorizzato. È richiesta la notifica delle misure allo stato di progetto, ivi compresi i progetti di trasferimenti finanziari di fondi pubblici ad imprese del settore pubblico o privato, che possono configurare misure di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.
16. Il primo punto che i giudici nazionali dovranno prendere in considerazione nel corso di un procedimento in forza dell'articolo 93, paragrafo 3, ultima frase, è se la misura in esame costituisca un aiuto di Stato, nuovo o già esistente, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Il secondo punto è se la misura è stata notificata singolarmente o nell'ambito di un regime di aiuti; in caso di avvenuta notifica è necessario determinare se la Commissione ha potuto disporre del tempo sufficiente per giungere ad una decisione<sup>(16)</sup>.
17. Per quanto riguarda i regimi di aiuto, la Corte di giustizia ritiene «sufficiente» un periodo di due mesi, trascorso il quale lo Stato membro interessato può attuare le misure progettate, dopo averne preventivamente informato la Commissione<sup>(17)</sup>. La Commissione ha ridotto volontariamente tale periodo a 30 giorni lavorativi per i casi individuali e a 20 nell'ambito della procedura «accelerata». Il termine decorre dal momento in cui essa verifica che le informazioni fornite dagli Stati membri sono sufficienti per consentirle di adottare una decisione<sup>(18)</sup>.
18. Qualora la Commissione decida di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, il periodo nel quale vige il divieto di esecuzione della misura di aiuto corre fino al momento in cui la Commissione adotta una decisione positiva. Per le misure di aiuto non notificate, non è previsto un termine per il procedimento decisionale della Commissione, che comunque opererà nel modo più rapido possibile. Gli aiuti non possono essere erogati prima della decisione finale della Commissione.
19. Se la Commissione non si è pronunciata su una misura di aiuto, i giudici nazionali possono sempre far riferimento, per l'interpretazione del diritto comunitario, alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia, nonché alle decisioni della Commissione. Quest'ultima ha pubblicato diverse comunicazioni generali che possono costituire un valido ausilio in siffatti casi<sup>(19)</sup>.
20. I giudici nazionali dovrebbero pertanto essere in grado di decidere se la misura in esame sia o meno compatibile ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. In caso di dubbio, i giudici possono, ed in alcuni casi debbono richiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 177.
21. I giudici nazionali, qualora emettano una sentenza in cui si accerti l'inosservanza dell'articolo 93, paragrafo 3, devono dichiarare che la misura in questione viola il diritto comunitario e prendere i provvedimenti adeguati per tutelare i diritti dei singoli e delle imprese.
- V. EFFICACIA DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE
22. La Corte di giustizia ha affermato<sup>(20)</sup> che il giudice nazionale è vincolato dalla decisione della Commissione diretta allo Stato membro ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, qualora il beneficiario dell'aiuto in questione deduca l'illegittimità e, pur essendo stato informato per iscritto dallo Stato membro stesso, non abbia proposto un ricorso per annullamento contro la decisione entro i termini previsti dall'articolo 173 del trattato.
- VI. COOPERAZIONE TRA I GIUDICI NAZIONALI E LA COMMISSIONE
23. La Commissione è consapevole del fatto che i principi sopra illustrati, relativi all'applicazione degli articoli 92 e 93 da parte dei giudici nazionali sono complessi e talvolta insufficientemente articolati per il corretto svolgimento delle funzioni giurisdizionali. I giudici possono pertanto chiedere assistenza alla Commissione.
- <sup>(15)</sup> Punto 3.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, GU n. C 213 del 19.8.1992 pag. 2, e lettera agli Stati membri rif. IV/D/06878 del 23 marzo 1993, Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, vol. II.
- <sup>(16)</sup> Sentenza nella causa 120/73, Lorenz contro Germania, 1973 Racc. 1471.
- <sup>(17)</sup> Sentenza nella causa 120/73, Lorenz contro Germania, cit. (nota 16), (punto 4), pag. 1481; vedi anche la causa 84/82, Germania contro Commissione, Racc. 1984, pag. 1451, 1488 (punto 11), pag. 1488.
- <sup>(18)</sup> La Commissione ha pubblicato una guida delle procedure da essa applicate in materia di aiuti di Stato: vedi Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, vol. II.
- <sup>(19)</sup> La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente un compendio delle disposizioni sugli aiuti di Stato (Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, vol. II).
- <sup>(20)</sup> Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, Racc. (1994), pag. I-833; vedi anche causa 77/72, Capolongo, Racc. (1973, pag. 611).

24. L'articolo 5 del trattato CE stabilisce il principio della cooperazione permanente e leale tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, tra cui quello sancito all'articolo 3, lettera g), di istituire un sistema inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. Tale principio implica obblighi e doveri di assistenza reciproca sia per gli Stati membri che per le istituzioni comunitarie. In forza dell'articolo 5, la Commissione è tenuta a cooperare con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull'applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale.
25. La Commissione ritiene che tale cooperazione sia essenziale per garantire l'applicazione nel contempo rigorosa, efficace e coerente del diritto comunitario della concorrenza. Inoltre è necessario che i giudici nazionali partecipino all'applicazione di tale diritto nel settore degli aiuti di Stato per rendere effettivo l'articolo 93, paragrafo 3. Il trattato prevede l'obbligo per la Commissione di esperire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, prima di ordinare il rimborso di un aiuto incompatibile con il mercato comune<sup>(21)</sup>. La Corte ha dichiarato che l'articolo 93, paragrafo 3 ha efficacia diretta e che l'illegalità di una misura di aiuto, con le conseguenze che ne derivano, non può in alcun caso essere sanata retroattivamente in virtù di una decisione positiva della Commissione su un provvedimento di aiuto. L'applicazione delle disposizioni relative alla notifica nel settore degli aiuti di Stato costituisce pertanto un elemento indispensabile per le eventuali azioni legali dei singoli e delle imprese.
26. Alla luce di tali considerazioni la Commissione intende concorrere al rafforzamento della cooperazione con i giudici nazionali nei modi di seguito esposti.
27. La Commissione si è impegnata a praticare una politica di apertura e trasparenza in modo da dare alle parti interessate indicazioni utili per l'applicazione delle regole di concorrenza. A tal fine continuerà a pubblicare quante più informazioni possibili sui casi di aiuti di Stato e sulla relativa politica. La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, i testi generali sugli aiuti di Stato pubblicati dalla Commissione, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali della Commissione sulla politica di concorrenza e il bollettino mensile dell'Unione europea possono costituire un utile riferimento per i giudici nazionali nell'esame dei singoli casi.
28. Se tali indicazioni generali non fossero sufficienti, i giudici nazionali potranno, nei limiti delle procedure nazionali, rivolgersi alla Commissione per chiedere le informazioni di carattere procedurale necessarie per sapere se una determinata pratica è pendente dinanzi alla Commissione, se è stata oggetto di notifica o se la Commissione ha ufficialmente avviato un procedimento o preso una qualsiasi decisione.
29. Inoltre i giudici nazionali potranno consultare la Commissione qualora l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 o dell'articolo 93, paragrafo 3 dia luogo a particolari difficoltà. Per quanto concerne l'articolo 92, paragrafo 1, tali difficoltà potranno riguardare in particolare la qualificazione delle misure quali aiuto di Stato, la distorsione della concorrenza che ne può derivare e gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri. I giudici potranno pertanto consultare la Commissione sulla prassi da essa seguita in relazione a tali problemi. Essi potranno infine ottenere dalla Commissione informazioni per quanto riguarda dati di fatto, statistiche, studi di mercato e analisi economiche. La Commissione, ove possibile, comunicherà tali dati o indicherà la fonte dalla quale possono essere ottenuti.
30. Le risposte della Commissione non entreranno nel merito delle singole cause in ordine alla compatibilità della misura in questione con il mercato comune. Tali risposte non vincolano i giudici che le hanno chieste. La Commissione darà evidenza al fatto che la sua posizione non è definitiva e che il diritto del giudice nazionale di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 177, resta impregiudicato.
31. È nell'interesse della buona amministrazione della giustizia che la Commissione risponda quanto prima alle richieste di informazioni giuridiche e fattuali. Tuttavia la Commissione può soddisfare tali richieste solo a determinate condizioni. Occorre che i dati richiesti si trovino effettivamente in suo possesso; inoltre, essa può comunicare solo informazioni non riservate.

<sup>(21)</sup> La Commissione ha informato gli Stati membri che essa «si riserva (...) il diritto — dopo aver dato modo allo Stato membro interessato di pronunciarsi al riguardo, e di considerare in alternativa la concessione di un aiuto di salvataggio, come definito negli orientamenti comunitari relativi — di adottare una decisione provvisoria che ingiunge allo Stato membro di recuperare la totalità o la parte dell'aiuto versata in violazione delle regole di procedura. Il recupero sarà effettuato conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, e l'importo da recuperare sarà maggiorato degli interessi di mora che inizieranno a decorrere dalla data di versamento dell'aiuto illecito.» (Comunicazione della Commissione agli Stati membri, complemento alla comunicazione n. SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991 riguardante le modalità di notifica degli aiuti e le modalità di procedura in caso di aiuti posti in essere in violazione delle regole di procedura dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, GU n. C 156 del 22. 6. 1995, pag. 5).

32. L'articolo 214 del trattato obbliga infatti la Commissione a non divulgare informazioni di carattere riservato. Inoltre l'obbligo di cooperazione sancito dall'articolo 5 riguarda le relazioni tra i giudici nazionali e la Commissione, e non le parti in giudizio. La Commissione è tenuta a rispettare la neutralità e l'obiettività giudiziaria. Di conseguenza essa risponderà solo alle richieste di informazioni provenienti da un giudice nazionale che le siano rivolte direttamente da quest'ultimo, o indirettamente tramite le parti incaricate dal giudice stesso di fornire determinate informazioni.
- nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e negli atti adottati in forza dello stesso;
- nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
34. La presente comunicazione ha carattere orientativo e non limita in alcun modo i diritti conferiti agli Stati membri, ai singoli o alle imprese dal diritto comunitario.
35. La presente comunicazione lascia impregiudicate le interpretazioni del diritto comunitario date dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
36. Una sintesi delle risposte date dalla Commissione in applicazione della presente comunicazione sarà pubblicata annualmente nella relazione sulla politica di concorrenza.

## VII. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

33. La presente comunicazione si applica «mutatis mutandis» alle disposizioni in materia di aiuti di Stato le quali hanno efficacia diretta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e sono contenute:

### Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso IV/34.607 Banque Nationale de Paris — Dresdner Bank

(95/C 312/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

#### I FATTI

##### 1. L'accordo di cooperazione notificato

###### (1) La notificazione

L'accordo di cooperazione è stato ufficialmente notificato alla Commissione delle Comunità europee conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio<sup>(1)</sup> il 27 gennaio 1993. L'accordo prevede una cooperazione globale e in linea di massima esclusiva a livello mondiale nel settore bancario tra la Banque Nationale de Paris (BNP) e la Dresdner Bank (DB). L'accordo è stato concluso per una durata illimitata ed approvato dalle assemblee generali delle due banche.

###### (2) Obiettivi della cooperazione

— Le due banche vogliono far fronte alla crescente concorrenza nel settore bancario do-

vuta alla presenza di nuovi concorrenti come le banche estere, le compagnie di assicurazione, le compagnie che hanno istituito la propria banca, ma anche le compagnie emittenti di carte di credito che offrono una gamma sempre più vasta di servizi finanziari. A tal fine le due banche intendono realizzare sinergie per ridurre i costi, in particolare cooperando intensamente a livello della logistica e in alcuni settori specifici della loro attività internazionale.

— Le due banche intendono così rispondere alla sfida posta dal mercato unico e dalla globalizzazione dei mercati, che richiede sempre più l'offerta di servizi finanziari internazionali. A tal fine desiderano rafforzare la loro presenza nei paesi al di fuori della Germania e della Francia («paesi terzi») per poter meglio competere con banche estere ma anche per offrire alla propria clientela in Germania

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

e in Francia una più vasta gamma di servizi finanziari internazionali.

(3) *Criteria su cui si basa la cooperazione*

La BNP e la DB intendono rimanere:

- ciascuna sul proprio mercato nazionale, una delle banche universali principali,
- sul mercato unico europeo, banche universali di primo piano con succursali o affiliate almeno in tutti i maggiori paesi,
- presenti su tutte le piazze finanziarie importanti offrendo servizi adeguati.

(4) *I quattro aspetti della cooperazione*

a) Cooperazione nel campo dell'organizzazione e mediante scambio di informazioni

Per realizzare sinergie, diminuire i costi e i rischi e migliorare i servizi alla clientela, l'accordo di cooperazione prevede un ravvicinamento delle due banche nel campo dell'organizzazione. È stato deciso in particolare che verranno scambiate informazioni e saranno sviluppati in comune gli strumenti informatici, la burocratica e le informazioni economiche. È stata altresì decisa la conclusione degli accordi necessari e l'instaurazione dei mezzi tecnici utili a ridurre i costi e i tempi di trasmissione dei pagamenti transfrontalieri. Le parti procederanno inoltre a scambi di personale e si consulteranno prima di ogni annuncio al pubblico, compresa la pubblicità della loro cooperazione.

Si scambieranno inoltre informazioni su temi e situazioni economiche generali nonché sulle nuove opportunità d'affari, sui nuovi prodotti e sulle tecniche dei finanziamenti specializzati.

b) Settori specifici di cooperazione

Nel settore dei finanziamenti internazionali, le parti, le loro organizzazioni nei paesi terzi e la holding nella quale al momento opportuno raggrupperanno le loro attività nei «paesi terzi» [vedasi infra, lettera c)] cercheranno di presentarsi al mercato come un'unica controparte. Esse si inviteranno a partecipare ad ogni tipo di finan-

ziamento (prestiti diretti, leasing, strumenti finanziari o altri dispositivi) al quale partecipino banche non nazionali. La parte invitata non potrà rifiutarsi di partecipare al finanziamento proposto se non per motivi validi che dovranno essere spiegati all'altra. Se altri enti finanziari invitano una delle parti alla costituzione di un sindacato, questa farà il possibile affinché anche l'altra sia invitata.

Nei settori dell'intermediazione finanziaria, dei mercati dei capitali e del collocamento dei titoli nei «paesi terzi», le parti collaboreranno alla ricerca di sinergie e di economie per lo sviluppo di nuovi prodotti e per realizzare investimenti redditizi.

Nel settore dei titoli e del loro collocamento, dei prodotti derivati, della gestione patrimoniale e dell'intermediazione finanziaria le due banche coopereranno senza limiti geografici. La forma di cooperazione dipende dal tipo di prodotto specifico: può avere ad oggetto lo sviluppo di nuovi prodotti o strategie, il marketing concertato o lo scambio di informazioni.

c) Cooperazione riguardante le attività fuori della Germania e della Francia («paesi terzi»)

Questo aspetto della cooperazione è inteso a potenziare i servizi finanziari internazionali offerti dalle due banche alla rispettiva clientela tramite il miglioramento e il raggruppamento delle loro organizzazioni in quei paesi.

A tal fine le parti si obbligano a ricercare sinergie, a raggruppare, in tempo utile, le rispettive attività bancarie nei «paesi terzi», salvo quelle negli Stati Uniti. Tale raggruppamento può operare attraverso la fusione delle operazioni in una o più affiliate comuni, la partecipazione al 50 % nell'affiliata dell'altra parte o la costituzione, al momento opportuno, di una società holding congiuntamente controllata, che sarà in un primo tempo una holding finanziaria e potrà successivamente diventare una banca a tutti gli effetti.

In caso di nuove attività, ogni parte ne informerà l'altra, discutendone sulla base di uno studio di fattibilità per giungere a conclusioni armonizzate. La parte sarà invitata a partecipare a tale

attività, offerta che non può essere rifiutata se non per motivi validi debitamente spiegati.

Una parte non può disporre della propria quota in una delle attività comuni senza l'accordo espresso dell'altra. In caso di cessione ogni parte deve proporre la propria quota all'altra. Se una parte intende vendere un'entità di cui detenga la totalità, deve informarne l'altra e offrirle la possibilità di pronunziarsi in materia.

Quanto alla collaborazione reciproca, la holding e le entità nei «paesi terzi», l'accordo prevede per le transazioni internazionali l'obbligo di ricorrere o di rinviare un cliente all'altra parte o ad una di tali entità, se una delle parti non ha i mezzi necessari per prestare un servizio; prevede inoltre l'obbligo di accordare crediti ai clienti dell'altra parte nei paesi in cui quest'ultima non esercita tale attività, fatte salve le condizioni ed eventualmente le garanzie da determinarsi di comune accordo fra tutti gli interessati. Per le attività interbancarie (operazioni di cambio, titoli, contratti a premio, contratti a termine, swaps, ecc.) le parti devono dare precedenza alle transazioni fra le entità che partecipano alla cooperazione purché siano offerte a condizioni competitive.

Gli uffici di rappresentanza delle due parti nei «paesi terzi» saranno fisicamente raggruppati mantenendo tuttavia la propria autonomia ed identità, salvo nei casi in cui risulti preferibile avere un unico ufficio comune di rappresentanza.

Se una delle parti (di seguito l'informante) intende concludere con un terzo un accordo di cooperazione, sia pure geograficamente o settorialmente limitato, deve informarne l'altra (l'informata). Se l'informata non è d'accordo deve spiegarne i motivi all'informante. Se, dopo aver debitamente valutato i motivi del rifiuto, l'informante mantiene la propria intenzione e per di più l'accordo previsto non riguarda nessun interesse fondamentale dell'informata, mentre potrebbe costituirne uno per l'informante, quest'ultima sarà libera di agire come intende.

d) Cooperazione sui mercati francese e tedesco

Questo aspetto della cooperazione è diretto ad estendere la gamma dei servizi offerti attraverso le due reti e a rafforzare così la competitività delle due banche.

In questa prospettiva ogni parte si impegna a mettere a disposizione dell'altro tutti i suoi servizi al prezzo migliore e ad offrire alla propria clientela la gamma più estesa possibile di servizi offerti dall'altra parte. Grazie alle loro attività comuni nei «paesi terzi» le due banche potranno proporre alla rispettiva clientela interna nuovi servizi provenienti da quei paesi.

Quanto alle attività proprie delle due banche sui loro mercati interni, l'accordo precisa che le parti hanno piena libertà d'azione, salvo se una di esse intenda concludere un accordo di cooperazione con un concorrente nazionale: in tal caso, prima di firmare l'accordo deve informarne l'altra parte.

Se una parte non è in grado di proporre alla propria clientela interna un servizio internazionale dovrà ricorrere all'altra parte, a una delle entità nei paesi terzi o alla holding, non appena questa sarà una banca a tutti gli effetti.

Quanto alle attività di una delle due banche sul mercato nazionale dell'altra, l'accordo di cooperazione non contiene restrizioni d'accesso a tali mercati tramite le affiliate esistenti, la creazione di nuove affiliate o succursali o l'acquisizione di un concorrente nazionale dell'altra parte. Viceversa, per quanto riguarda la possibilità di operare sul mercato nazionale di una parte tramite la cooperazione con un concorrente nazionale di quest'ultimo, l'accordo di cooperazione notificato limita il margine d'azione delle due banche: nessuna di esse può firmare accordi con un concorrente nazionale dell'altra salvo consenso espresso dell'altra parte. Più concretamente, se una parte (l'informante) intende negoziare con un terzo un accordo di cooperazione, sia pure geograficamente o settorialmente limitato, deve informare l'altra (l'informata) di tale intenzione. Se l'informata non dà il suo consenso, deve spiegarne i motivi all'informante.

Mentre l'accordo inizialmente notificato alla Commissione riconosceva all'informata il diritto assoluto di rifiutare il suo consenso (allegato A, punto 1, paragrafo 3, ultima frase), le due banche hanno accettato, su richiesta della Commis-

sione, di limitare il diritto di rifiuto globale e insormontabile ai casi in cui l'accordo di cooperazione con il terzo implichi l'utilizzazione di «know-how» o di segreti d'affari che l'informante abbia ricevuto dall'informata o che siano il risultato della cooperazione. «Know-how» in questo contesto è quello definito dall'articolo del regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how<sup>(1)</sup>. I limiti del diritto di rifiutare il consenso alla cooperazione di una delle banche con un concorrente nazionale dell'altra saranno precisati in un allegato all'accordo di cooperazione.

Va precisato che il consenso dell'altra parte non è comunque necessario se l'accordo riguarda un affare corrente («trading quotidiano») anche se in materia le due parti si accorderanno reciprocamente un trattamento preferenziale. Parimenti il consenso dell'altra parte non è necessario quando questa non abbia partecipato all'accordo essendosi avvalsa del suo diritto di rifiuto.

#### (5) *Organi istituiti dall'accordo*

Il «Comité de direction» della BNP e il «Vorstand» della DB si riuniranno due volte all'anno per prendere le decisioni necessarie in materia di strategia comune e per deliberare sulle proposte dell'accordo di cooperazione notificato che siano state loro presentate all'unanimità da una commissione per la cooperazione.

Tale commissione, che si riunirà tre volte all'anno, presieduta a turno da una delle due banche, ha il compito di definire le priorità e le misure che le due parti devono prendere. Deve in particolare esaminare le raccomandazioni del segretariato e fare proposte sui necessari emendamenti da apportare all'accordo nel corso delle riunioni semestrali del «Comité de direction» della BNP e del «Vorstand» della DB.

Detto segretariato della cooperazione, composto di rappresentanti delle due parti, deve assisterle nell'attuazione pratica della cooperazione ed elaborare inoltre raccomandazioni da sottoporre alla commissione circa i miglioramenti necessari da apportare all'accordo.

#### (6) *Partecipazione incrociata*

Le parti intendono rafforzare la loro cooperazione al momento opportuno mediante partecipazioni incrociate fino ad un massimo del 10 %.

## 2. Relazioni esistenti tra la BNP e la DB

(7) La BNP e la DB hanno già convenuto in passato in merito alla nomina di un amministratore rappresentante la BNP nel consiglio di vigilanza della DB e di un amministratore rappresentante la DB nel consiglio d'amministrazione della BNP.

Le due parti hanno inoltre costituito un'impresa comune per accedere al mercato dell'ex Cecoslovacchia. Inoltre la BNP e la DB detengono ciascuna il 37 % del capitale della BNP-KH-Dresdner Bank RT, impiantata in Ungheria, di cui la Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt detiene il 26 %. Queste due operazioni sono state autorizzate dalla Commissione (caso IV/MTF/021 e IV/MTF/124).

La BNP e la DB possiedono inoltre le seguenti partecipazioni congiunte:

- United Overseas Bank di Ginevra, Lugano, Lussemburgo, Monaco, Bahamas, Montevideo: BNP e DB ciascuna il 50 %;
- BNP-AK-Dresdner Bank AS Istanbul, Smyrne: BNP 30 %, DB 30 % e Gruppo AK-Bank 40 %;
- Société Financière pour les Pays d'Outremer, con attività in Africa: BNP 48,4 %; DB 25,8 %; BL 25,8 %;
- BNP-Dresdner Bank (Polonia) SA, Varsavia: BNP 50 %, DB 50 %;
- BNP-Dresdner Bank (Russia), San Pietroburgo (+ succursale a Mosca): BNP 33 %, Dresdner Bank 33 %, Europabank (controllata al 100 % dalla DB), 17 %, SFA (Société Financière Auxilière, Paris, controllata al 100 % dalla BNP) 17 %;
- BNP-Dresdner Bank (Bulgaria) AD, Sofia: BNP e DB 40 % ciascuna, EBR 20 %.

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 1.

### 3. Le imprese che partecipano all'accordo notificato e relativa posizione sui mercati finanziari

#### (8) *Banque Nationale de Paris*

La BNP SA è una banca universale che esercita le proprie attività finanziarie direttamente o indirettamente tramite affiliate soprattutto in Francia, in Europa, nei paesi francofoni e nel mondo. In Germania possiede una succursale a Francoforte con due agenzie che ne dipendono. Inoltre, possiede un'affiliate specializzata in fusioni ed acquisizioni.

Il bilancio consolidato nel 1994 (1993) era di 222 (224) Mrd di ECU. Dei 54 469 (56 141) dipendenti, 13 169 (13 851) lavorano all'estero. La BNP ha in tutto 2 511 (2 575) sportelli, di cui 497 (567) si trovano fuori della Francia.

Il gruppo BNP detiene il 100 % del capitale della società Natio-Vie, compagnia d'assicurazione sulla vita. Con l'UAP ha costituito un'impresa comune, la Natio-Assurance, per la commercializzazione di contratti d'assicurazione danni dell'UAP.

Il capitale è così ripartito:

14,32 % UAP;  
15,48 % Azionisti stabili;  
2,31 % Stato francese;  
67,89 % Privati e investitori diversi.

Sulla base del bilancio consolidato del 1993 la BNP si colloca al quarto posto in Francia, al settimo in Europa e al diciannovesimo nel mondo.

#### (9) *Dresdner Bank*

La Dresdner Bank AG è una banca universale che esercita le proprie attività finanziarie direttamente o indirettamente tramite affiliate soprattutto in Germania, ma anche negli altri paesi europei ed extraeuropei. Ha inoltre due affiliate in Francia: la Banca Veuve Morin-Pons SA, con succursali a Parigi, Lione e Strasburgo, e la Banque Internationale de Placement a Parigi.

Il totale di bilancio consolidato era nel 1994 (1993) di 210 (197) Mrd di ECU. Dei 44 884 dipendenti (1994), circa 3 000 lavorano all'estero.

Su un totale di 1 583 succursali, 58 si trovano fuori della Germania.

In alcuni Länder tedeschi la Dresdner Bank è agente della società Allianz per la distribuzione di contratti d'assicurazione, in altri è agente della società Hamburg-Mannheimer.

Il capitale è così ripartito:

21,97 % Allianz AG Holding;  
10,60 % FGF Frankfurter Gesellschaft für Finanzwerte mbH;  
10,58 % Vermo Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH;  
1,90 % Dipendenti e pensionati;  
54,95 % Grande pubblico e investitori istituzionali.

Sulla base del bilancio del 1993 la DB si colloca al secondo posto in Germania, al dodicesimo in Europa e al ventiseiesimo nel mondo.

### 4. La posizione delle due banche nei paesi del SEE nel 1994

- (10) La cooperazione notificata si riflette su tutte le attività delle due banche. Inciderà praticamente su tutti i mercati dei servizi finanziari sui quali operano le due banche, salvo il settore dei servizi assicurativi.

In generale ciascun tipo di servizio bancario è offerto allo stesso tempo ad una clientela commerciale (comprese le banche) e ai privati/piccole imprese. Mentre la prima categoria di clienti, grazie alla conoscenza dei mercati finanziari e ai mezzi personali e materiali di cui dispone, può accedere ai mercati finanziari europei e mondiali, la maggioranza dei clienti privati, salvo eccezione, non ha accesso alle reti bancarie che si trovano fuori del loro paese di residenza.

La tabella che segue riguarda la posizione delle due banche in taluni paesi del SEE per il complesso delle loro attività. Le percentuali che indicano la posizione della BNP e della Dresdner Bank nei vari paesi sono state calcolate facendo il rapporto fra il totale di bilancio di ognuna delle due banche e quello del complesso delle banche per ciascun paese.

Paese	BNP	Dresdner Bank (*)
Francia	± 7 %	meno dell'1 %
Germania	meno dell'1 %	± 5 %
Lussemburgo	meno del 3 %	± 5 %

Negli altri paesi del SEE, eccezion fatta per il caso della BNP in Irlanda, la posizione individuale delle due banche è trascurabile, risultando in due casi inferiore all'1,4 % (DB in Irlanda e BNP in Grecia) e raggiungendo al massimo l'1 % in tutti gli altri casi.

Nei cinque principali settori d'attività (prestiti alle banche, prestiti alla clientela, titoli, depositi bancari e depositi della clientela) la posizione occupata rispettivamente dalla BNP e dalla DB non risulta discostarsi di più del 2 % da quella indicata sopra per il complesso delle attività.

Le quote di mercato per il 1994 possono essere ricapitolate come segue:

#### *Mercato tedesco:*

Dai dati dettagliati forniti per 46 diversi servizi bancari risulta che la DB occupa, sui mercati dei servizi offerti ai privati e alle piccole imprese, posizioni che superano in pochi casi la cifra sopraindicata nella misura del 2 % circa e in un unico caso del ± 5 %, mentre nella maggior parte dei casi la quota risulta inferiore a quella globale sopra indicata. Viceversa le quote di mercato sui mercati della clientela commerciale superano nettamente, nella maggior parte dei casi, la percentuale sopraindicata del ± 5 %. Per i servizi bancari offerti alla clientela commerciale la quota di mercato della DB sale anzi al ± 20 %.

La posizione della BNP per i vari servizi bancari offerti sul mercato tedesco è trascurabile.

#### *Mercato francese:*

Le cifre dettagliate fornite per 26 mercati indicano che la BNP occupa sui mercati dei servizi

proposti ai privati/piccole imprese una posizione che corrisponde, con deboli scarti, alla quota sopraindicata. In un solo mercato la quota risulta all'incirca del 10 %. Le quote di mercato per i servizi proposti ai clienti commerciali sono lievemente superiori a quelle indicate sopra, salvo un caso eccezionale in cui la quota si situa intorno al 20 %.

La posizione della DB è trascurabile per tutti i singoli servizi bancari da essa offerti sul mercato francese.

#### *Mercato lussemburghese:*

Le cifre fornite per cinque tipi di servizi si situano per la DB in un caso intorno all'11 % e in due al di sotto del 5 % del mercato di cui trattasi, mentre in due casi la quota di mercato è trascurabile.

Le cifre della BNP fornite per gli stessi cinque tipi di servizi sono inferiori al 3 % in un caso, all'1,5 % in tre e all'8 % in un altro caso, contro una posizione della DB dell'11 % circa.

## 5. Conclusione

Tenuto conto di quanto precede e soprattutto in considerazione dell'impegno delle due banche di limitare la portata della clausola che permetteva ad una parte di impedire all'altra di concludere accordi di cooperazione con un concorrente nazionale della prima, la Commissione intende adottare una posizione favorevole riguardo all'accordo notificato.

Tuttavia, prima di adottare una posizione favorevole riguardo agli accordi che le sono stati notificati, la Commissione invita i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al seguente indirizzo, precisando il numero di riferimento del caso (N. IV/34.607):

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione IV/D — Servizi  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(\*) Le cifre esatte costituiscono segreto d'affari.

## AIUTI DI STATO

C 41/95 (ex NN 83/95)

Germania

(95/C 312/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)*

**Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA, indirizzata agli Stati membri ed ai terzi interessati, in merito a prestiti per complessivi 24,1125 milioni di DM, concessi dal Land della Baviera a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH tra il luglio 1994 ed il marzo 1995**

Con la lettera riportata di seguito, la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di aprire la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4:

«Il 16 aprile 1987, è stata aperta la procedura fallimentare relativa ad Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH ("Maxhütte"). Il curatore fallimentare ha deciso il proseguimento dell'attività dell'impresa e la messa a punto di un piano di ristrutturazione. A metà del 1990, due imprese di nuova costituzione, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (NMH) per la gamma dei prodotti CECA e Rohrwerke Neue Maxhütte GmbH (RNM) per la produzione di tubi, hanno rilevato le attività di Maxhütte i.K. NMH detiene una partecipazione dell'85 % nel capitale di RNM, ed il restante 15 % è detenuto da Kühnlein, di Norimberga, principale agente commerciale per la vendita dei tubi prodotti.

I soci iniziali di NMH erano il Land della Baviera (45 %), Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), Thyssen Stahl AG (5,5 %), Lech Stahlwerke GmbH (LSW) (11 %), Krupp Stahl AG (11 %), Klöckner Stahl GmbH (11 %), e Mannesmann Röhrenwerke AG (11 %). Nel 1988, il Land della Baviera aveva rilevato una quota del 19,734 % nella LSW al fine di consentire a quest'ultima di partecipare al capitale di NMH. Con la decisione del 26 luglio 1988, la Commissione ha stabilito che la partecipazione pubblica in entrambe le imprese non conteneva elementi di aiuto di Stato.

Con un accordo datato 7 dicembre 1992 e 3 marzo 1993, Klöckner Stahl GmbH ha trasferito ad Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG di Hammerau la propria partecipazione in NMH al prezzo di vendita di 1 DM. Il 14 giugno 1993, Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl AG e Thyssen Edelstahlwerke AG hanno trasferito a LSW le proprie partecipazioni in NMH ad un prezzo pari a 200 000 DM. Con lettera del 9 dicembre 1994, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione l'avvenuto trasferimento delle azioni, indipendentemente dal consenso dei creditori.

Il capitale della società è attualmente ripartito come segue:

— Baviera	45 %
— LSW	33 %
— Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG	11 %
— Mannesmann Röhrenwerke AG	11 %

LSW ed Annahütte sono controllate dall'impresa Aicher.

NMH produce circa 299 000 t/anno di acciaio grezzo (capacità di 444 000 t/anno), 81 000 t/anno di prodotti semilavorati e circa 85 000 t/anno di profilati leggeri e pesanti (capacità di 258 000 t/anno). La consociata RNM produce circa 70 000 t/anno di tubi (capacità di 136 000 t/anno). NMH e RNM impiegano attualmente rispettivamente 1 040 e 560 dipendenti. Dalla sua costituzione, a metà del 1990, NMH non ha mai registrato profitti e le perdite complessive fino alla fine del 1994 sono state valutate in 156,4 milioni di DM (82,31 milioni di ECU). LSW produce circa 600 000 t/anno di acciaio in un forno elettrico ad arco e circa 450 000 t/anno di prodotti lunghi laminati a caldo (profilati leggeri e barre).

Nell'agosto 1992, le autorità tedesche hanno informato la Commissione dell'intenzione del governo della Baviera di concedere un prestito a NMH. La Commissione ha ritenuto che non si trattasse di un aiuto di Stato, in quanto tutti i soci privati erano disposti, proporzionalmente alla propria partecipazione, a concedere prestiti simili alle stesse condizioni. Lo Stato si era pertanto comportato come i soci privati dell'impresa (aiuto di Stato N 671/92). Le autorità tedesche sono state informate di questa decisione e della sua motivazione con lettera del 2 febbraio 1993.

Nel maggio 1994, il governo tedesco ha informato la Commissione del progetto del Land della Baviera di trasferire le proprie partecipazioni in NMH e LSW a Max

Aicher GmbH & Co. (MA) ad un prezzo simbolico. Condizione per il rilevamento da parte di MA era il versamento di un importo pari a circa l'80 % delle perdite accumulate da NMH (in base alla valutazione definitiva pari a 125,7 milioni di DM, corrispondenti a 66,15 milioni di ECU) ed una "compensazione" di 20 milioni di DM (10,52 milioni di ECU) per le perdite registrate da LSW.

Nel settembre 1994, la Commissione ha aperto la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia in merito al progetto summenzionato ed il 4 aprile 1995 ha adottato una decisione finale negativa a tale riguardo. A suo avviso, i previsti contributi finanziari a favore delle due imprese CECA non potevano essere concessi in quanto costituivano aiuti di Stato incompatibili con il codice degli aiuti a favore della siderurgia. Le autorità tedesche sono state informate di tale decisione con lettera del 19 aprile 1995 [SG(95) D/4925].

— Luglio 1994:	4,7	Mio di DM	(2,47 Mio di ECU)
— Settembre 1994:	10,0	Mio di DM	(5,26 Mio di ECU)
— Ottobre 1994:	4,3125	Mio di DM	(2,27 Mio di ECU)
— Marzo 1995:	<u>5,1</u>	<u>Mio di DM</u>	<u>(2,68 Mio di ECU)</u>
	24,1125	Mio di DM	(12,68 Mio di ECU)

Tali prestiti sono stati concessi alle medesime condizioni di quelli oggetto della procedura aperta il 30 novembre 1994:

- Tasso d'interesse: 7,5 % annuo
- Durata: 10 anni
- Rimborso: annuale, a condizione che nell'esercizio precedente NMH abbia realizzato profitti.

Gli altri soci di NMH non hanno partecipato a questi interventi di finanziamento.

Il governo tedesco ha sottolineato che i prestiti avrebbero dovuto consentire il proseguimento dell'attività di NMH al fine di non compromettere le possibilità di una cessione delle quote detenute dal Land della Baviera ad un imprenditore privato.

La Commissione ha più volte chiarito che qualsiasi conferimento di fondi statali ad imprese siderurgiche pubbliche o private deve essere considerato quale aiuto di Stato, a meno che non si tratti di un conferimento di capitale di rischio conforme alla prassi normalmente seguita in materia di investimenti in un'economia di mercato.

C'è da dubitare che la concessione di prestiti per complessivi 24,1125 milioni di DM corrisponda al normale

Nel novembre 1994, la Commissione ha aperto una seconda procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia, in relazione ad una serie di prestiti, per complessivi 49,895 milioni di DM (26,26 milioni di ECU) concessi dal Land del Baviera a NMH in dieci rate, tra il marzo 1993 e l'agosto 1994. Secondo la Commissione, detti prestiti potevano costituire aiuti di Stato incompatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia, considerato che gli interventi dello Stato non erano probabilmente paragonabili ad effettivi conferimenti di capitale di rischio secondo la prassi normalmente seguita in materia di investimenti in un'economia di mercato in quanto nessuno degli altri soci di NMH, o comunque non tutti, erano disposti a concedere prestiti alle stesse condizioni.

Con lettere del 13 gennaio 1995 e del 15 maggio 1995, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che il governo della Baviera, al fine di mantenere l'impresa in attività, aveva inoltre concesso a NMH i seguenti prestiti:

comportamento di un investitore operante in un'economia di mercato. L'impresa di cui trattasi non ha mai conseguito profitti, né era in condizioni tali da raggiungere l'efficienza economico-finanziaria senza un ulteriore, consistente sostegno finanziario da parte dello Stato. Nella sua decisione finale negativa che, considerate le ragioni dell'apertura della procedura ed i successivi incontri tra i rappresentanti della Repubblica federale di Germania e della Commissione, era prevedibile già al momento della concessione dei prestiti, la Commissione ha vietato i previsti aiuti per il ripristino della redditività dell'impresa. Sulla base di quanto esposto, lo Stato non può dunque attendersi che in futuro i prestiti vengano rimborsati. Va inoltre considerato che un investitore privato non sarebbe disposto a fornire liquidità ad un'impresa in difficoltà finanziaria quando gli altri soci non siano a loro volta disposti a contribuire al finanziamento in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale dell'impresa.

La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che i prestiti per complessivi 24,1125 milioni di DM concessi a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH dal Land della Baviera tra il luglio 1994 ed il marzo 1995 possono costituire aiuti di Stato, vietati a norma dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, alla decisione n. 3855/91/CECA (codice degli aiuti della siderurgia) e dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

La Commissione ha quindi deciso di aprire la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n.

3855/91/CECA in merito ai prestiti summenzionati per complessivi 24,1125 milioni di DM, concessi a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH dal Land della Baviera tra il luglio 1994 ed il marzo 1995.

Nell'ambito di detta procedura, la Commissione invita il governo tedesco a fornire informazioni dettagliate riguardo ad ogni eventuale assegnazione di fondi effettuata a favore di Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH dal Land della Baviera successivamente al marzo 1995, ovvero in aggiunta ai prestiti oggetto della presente comunicazione o della procedura aperta nel novembre 1994 e qualsiasi altra informazione od osservazione che possa ritenere pertinente, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente comunicazione.

La Commissione ricorda che gli aiuti concessi senza attendere la decisione finale della Commissione sono illegali ed in linea generale devono essere rimborsati dalle imprese beneficiarie conformemente alle procedure ed alle disposizioni della legislazione tedesca, con gli interessi calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per la valutazione dei regimi di aiuti regionali e decorrenti dalla data di erogazione degli aiuti.

La Commissione invita inoltre il governo tedesco ad informare senza indugio il governo della Baviera e l'impresa interessata dell'inizio della presente procedura e dell'obbligo dell'eventuale rimborso degli aiuti finanziari per l'impresa beneficiaria.

La Commissione inviterà gli altri Stati membri ed i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni mediante pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'Autorità di vigilanza EFTA verrà informata conformemente al protocollo n. 27 dell'accordo SEE.»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le proprie osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi, nel termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione della seguente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel.

*Le osservazioni verranno comunicate al governo tedesco.*

## Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

### Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(95/C 312/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 12. 7. 1995

**Stato membro:** Francia

**Aiuto n.:** N 773/B/94

**Titolo:** Aiuto alla cessazione volontaria di attività  
Programma di modernizzazione dei trasporti su strada

**Obiettivo:** Consentire alle imprese familiari artigianali e di non recente costituzione, che non possiedano la capacità finanziaria o il livello tecnico sufficiente per riconvertirsi o diversificare la loro attività, di abbandonare il mercato

**Misure previste:** Premio erogato al trasportatore che cessa l'attività

**Base giuridica:** Projet de circulaire adressée aux préfets des régions et aux directions régionales de l'équipement

**Bilancio:** Circa 60 Mio di FF (pari a 9 Mio di ECU)

(Tasso di cambio al 1° maggio 1995: 1 ECU = 6,53 FF)

**Intensità dell'aiuto:** Premio di 200 000 FF (30 000 ECU) al massimo

**Durata:** Due anni

**Condizioni:** L'aiuto determinerà inizialmente la radiazione dell'impresa dai registri e di conseguenza la revoca dell'autorizzazione e la restituzione dell'attestazione di capacità. I beneficiari dell'aiuto saranno iscritti nel registro centrale, in modo da evitare che essi si iscrivano nuovamente come trasportatori in un'altra prefettura

I veicoli saranno venduti o demoliti. In caso di veicoli di età superiore a sette anni, la vendita sarà subordinata all'esito favorevole dell'ispezione dell'Ispettorato della motorizzazione

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 11 dell'atto di cui al punto 1b dell'allegato XV dell'accordo SEE

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(95/C 312/11)

**Data di adozione:** 27. 9. 1995

**Stato EFTA:** Norvegia

**Aiuto n.:** 95-004

**Titolo:** Aiuto di Stato esistente a favore della cantieristica:

- sovvenzioni per la costruzione di nuove navi e per attività di trasformazione navale
- garanzie di crediti all'esportazione di navi (da parte del GIEK)
- regime di garanzie per la costruzione di navi

**Obiettivo:** Aiuto alla produzione connesso al contratto a favore della costruzione navale

**Base giuridica:**

- Direttive del ministero dell'Industria e dell'energia del 28 dicembre 1994 quali modificate dalle direttive dello stesso ministero in data 18 gennaio 1995

— Per le garanzie concesse dal GIEK (Istituto di garanzia per i crediti all'esportazione) e per il regime di garanzie a favore della costruzione di navi: il bilancio annuale dello Stato

**Bilancio:** Per il regime di sovvenzioni a favore delle attività di costruzione e di trasformazione navale: 1 064 Mio di NKR per il 1995

**Intensità dell'aiuto:** Per la costruzione di navi superiori a 100 GT:

- 9 % per le navi di valore contrattuale pari o superiore a 10 Mio di ECU
- 4,5 % per le navi di valore contrattuale inferiore a 10 Mio di ECU
- 4,5 % per importanti trasformazioni di navi di almeno 1 000 GT

Garanzie di crediti entro i limiti dell'accordo OCSE sui crediti all'esportazione di navi

**Durata:** Fino al 31 dicembre 1995

**Condizioni:** Relazioni ai sensi dell'articolo 12 dell'atto di cui al punto 1b dell'allegato XV all'accordo SEE

# CORTE EFTA

## COMPOSIZIONE DELLA CORTE DELL'EFTA

(95/C 312/12)

### 1. Composizione della Corte

In seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea e visto quanto dispone l'accordo sul periodo transitorio successivo all'adesione di alcuni Stati EFTA all'Unione europea, l'incarico dei giudici nominati dagli Stati aderenti viene a scadere il 30 giugno 1995.

Con riguardo al principato del Liechtenstein l'accordo SEE è entrato in vigore il 1° maggio 1995. Dietro designazione del governo del Liechtenstein il sig. Carl Baudenbacher è stato nominato giudice della Corte EFTA per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 settembre 2001. La nomina ha avuto luogo di comune accordo tra le tre parti contraenti dell'accordo EFTA sull'istituzione dell'Autorità di vigilanza e della Corte di giustizia (il cosiddetto accordo sulla Corte ESA). Nella pubblica seduta della Corte EFTA del 6 settembre 1995 il sig. Carl Baudenbacher ha prestato il giuramento prescritto dal protocollo 5, articolo 2 dell'accordo sulla Corte ESA.

### 2. Elezione del presidente della Corte

Dopo la nomina del nuovo giudice della Corte EFTA, il sig. Bjørn Haug ha rassegnato le dimissioni da presidente al fine di rendere possibile a tutti e tre i giudici di partecipare all'elezione. Successivamente, in data 6 settembre 1995, il sig. Bjørn Haug è stato eletto presidente della Corte EFTA ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo sulla Corte ESA e per il periodo dal 6 settembre 1995 al 31 dicembre 1996.

### 3. Nomina del cancelliere della Corte EFTA

A norma del protocollo 5, articolo 9 dell'accordo sulla Corte ESA il sig. Per Christiansen è stato nominato cancelliere della Corte EFTA per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1998, succedendo così alla sig.ra Karin Hökborg. Nella seduta pubblica della Corte EFTA del 6 settembre 1995 il sig. Christiansen ha prestato il giuramento prescritto dal protocollo 5, articolo 10 dell'accordo sulla Corte ESA.

---

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (\*) — Costituzione

(95/C 312/13)

1. **Denominazione del gruppo:** Büro der GEMA, MCPS und SDRM zur Europäischen Lizenzierung, EWIV, genannt «BEL»
2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 28. 9. 1995
3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:**
  - a) **Stato membro:** D
  - b) **Località:** D-80097 München
4. **Numero di registro del gruppo:** HRA 70482
5. **Pubblicazione(i):**
  - a) **Titolo completo della pubblicazione:** 1) Bundesanzeiger  
2) Süddeutsche Zeitung
  - b) **Nome e indirizzo dell'editore:** 1) Bundesanzeiger Verlagsges. mbH., Postfach 10 80 06, D-5000 Köln 1  
2) Süddeutsche Zeitung, D-80289 München
  - c) **Data di pubblicazione:** 1) 31. 10. 1995  
2) 9. 10. 1995

(\*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

**Attrezzatura informatica, software e assistenza tecnica**

**Avviso di appalto aggiudicato**

(95/C 312/14)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, unità XIII.E.3, Dimostrazione e progetti pilota, edificio Jean Monnet, L-2920 Lussemburgo.
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta:** nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.  
  
Procedura aperta.
3. **Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC:** Fornitura di una infrastruttura (attrezzatura informatica, software e assistenza tecnica) per la dimostrazione di informazioni relative all'Europa ed ai multimedia (DEMOCON).  
  
Riferimenti CPC 84 e 85.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 28. 9. 1995.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 36. 1) della direttiva 92/50/CEE del 18. 6. 1992.
6. **Numero di offerte ricevute:** 1.
7. **Nome e indirizzo del prestatore di servizi:** Siemens Nixdorf S.A. 110-116, Chaussée de Charleroi, B-1060 Bruxelles.
8. **Prezzo:** 8 548 542 ECU per 4 anni.
9. **Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi:**
10. **Altre informazioni:**
11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee:** GU 95/S 63 e 95/C 79 del 31. 3. 1995.
12. **Data di spedizione dell'avviso:** 14. 11. 1995.
13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee:** 14. 11. 1995.
- 14.